

COMUNE DI NARZOLE

Servizio Polizia Locale

REGOLAMENTO

SULL'ARMAMENTO DEL PERSONALE

DEL

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

(D.C.C. n. 24 del 31.05.2017)

CAPO I

GENERALITA', NUMERO E TIPO DELLE ARMI

Articolo 1 Disposizioni generali

Ai sensi della normativa vigente, l'armamento del Servizio di Polizia Locale, per esigenze di difesa personale e per le finalità previste dalla legge, è disciplinato dal presente Regolamento.

Articolo 2 Qualifica di Pubblica Sicurezza ed arma

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale ai quali è conferita la qualifica di Pubblica Sicurezza sono dotati dell'arma di ordinanza.

Articolo 3 Tipo delle armi in dotazione

Le armi in dotazione agli addetti al Servizio di Polizia Locale di cui all'art. 2 del presente regolamento sono:

- a) Pistola semiautomatica calibro 9 x 21, oppure altra arma di analoghe caratteristiche.

Articolo 4 Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale, verrà fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Cuneo.

Tale numero equivale a quello degli addetti in possesso della qualifica di pubblica sicurezza.

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO D'ARMI

Articolo 5 Servizi armati

In applicazione a quanto disposto dalle norme vigenti, gli appartenenti alla Polizia Locale espletano armati i seguenti servizi:

- esterni di vigilanza;
- protezione della casa comunale;
- armeria del Corpo;
- notturni e/o serali;
- pronto intervento.
- tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e di tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalle leggi o dai regolamenti.

Articolo 6

Assegnazione dell'arma

Per i servizi di cui al precedente art. 5, l'arma è una semiautomatica modello Beretta PX4 calibro 9X21 dotata di 50 munizioni per operatore assegnata con provvedimento del Sindaco in via continuativa agli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Per gli altri servizi ai quali il personale di Polizia Locale è assegnato occasionalmente, per esercitazioni al poligono di tiro, nell'eventualità di dover sostituire l'arma in dotazione in riparazione o guasta, l'arma viene assegnata di volta in volta, secondo le esigenze.

L'assegnazione è disposta dal Sindaco, in via continuativa, per un periodo non superiore a 5 anni, o comunque non superiore al proprio mandato, prorogabile con singoli provvedimenti.

Dai provvedimenti di assegnazione dovranno rilevarsi:

1. le generalità complete dell'Agente;
2. gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
3. la descrizione dell'arma assegnata con il relativo munizionamento.

Nel tesserino di riconoscimento di ciascun appartenente alla Polizia Locale è fatta menzione del numero di matricola e del tipo di arma assegnata, nonché degli estremi del provvedimento sindacale di assegnazione.

Articolo 7

Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata, nella fondina esterna, appesa al cinturone dell'uniforme, con il caricatore pieno inserito, senza colpo in canna, senza la sicura e con il caricatore di riserva pieno.

L'arma è portata in maniera non visibile nel caso in cui il personale presti servizio, regolarmente autorizzato, in abiti borghesi o per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Articolo 8

Servizi di collegamento e rappresentanza

I servizi di collegamento e rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune dagli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma in dotazione.

Articolo 9

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso o in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell'ambito di accordi intercorsi o di piani operativi predisposti dalle Amministrazioni interessate, che lo stesso sia svolto in armi.

Il Sindaco comunica al Prefetto di Cuneo ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti tenuti a prestare tale servizio in armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 10 Custodia , Prelevamento ,Versamento dell'arma

Ai sensi dell'art 12 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 l'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti come nel caso del Comune di Narzole di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce.

L'arma assegnata ai sensi del precedente art. 6, con il relativo munizionamento si trova custodita negli Uffici della Polizia Locale, prelevata all'inizio del servizio dalla cassaforte ancorata al muro, munita di codice e posta all'interno di un armadio. L'arma viene versata al termine del servizio.

Articolo 11 Doveri dell'assegnatario

L'assegnatario dell'arma in via continuativa deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, il numero delle cartucce e le condizioni in cui le armi e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- segnalare immediatamente al responsabile del Servizio ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro previste dal presente regolamento;
- fare immediata denuncia, in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, al proprio Servizio, nonché all'Ufficio di pubblica sicurezza o Comando Carabinieri, competenti per territorio;
- partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento di cui all'art. 12.

E' fatto obbligo, agli addetti di Polizia Municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa di osservare, in caso di eventuale custodia dell'arma al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

1. l'arma, quando non sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri.
2. In luogo diverso e, con le stesse precauzioni, dovranno essere conservate le munizioni.

Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Locale, devono essere obbligatoriamente sostituite ogni cinque anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte a immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite, ancora utilizzabili o di cui è consentito l'utilizzo in poligono, vengono impiegate nei tiri di addestramento, altrimenti versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Articolo 12 Addestramento al tiro

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione del personale di Polizia Locale in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, ad una sezione del tiro a segno nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286.

Sono altresì organizzati corsi di specifica qualificazione professionale, finalizzati al trattamento di situazioni ad alto rischio, che prevedono, tra le altre materie, quelle attinenti alla preparazione psicologica ed attitudinale all'uso delle armi, per migliorare negli operatori la consapevolezza di potenziale pericolo, per sé e per gli altri, derivante dallo svolgimento di una professione che prevede il porto e la detenzione di armi da fuoco.

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Comandante, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Servizio di Polizia Locale o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Cuneo.

Articolo 13

Porto d'arma per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Siccome il poligono di tiro a segno non si trova nel territorio comunale di Narzole, gli addetti al Servizio di Polizia Municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 6 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fino alla sede del poligono e viceversa.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di detenzione, porto ed uso delle armi.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni di legge e sarà trasmesso al Ministero dell'interno e alla Prefettura ai sensi della vigente normativa.